Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 261 del 6 novembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 novembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 93

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Veneto

(Province di Verona, Vicenza e Rovigo)

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della palude Brusà nei comuni di Cerea e Casaleone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della palude Brusà, sita nei comuni di Cerea e di Casaleone (provincia di Verona), ha notevole interesse perché costituisce una zona umida di singolare bellezza paesaggistica, alimentata dalle acque del fiume Menago attraverso paratie e regimentata secondo le esigenze della coltivazione della cannuccia e dell'erba palustre. Il fondo è stato canalizzato artificialmente con una serie di fossati con andamento prevalente ovest-est. Al di fuori di questa rete non esistono opere umane cospicue. Per quanto riguarda lo aspetto vegetazionale, la zona è dominata dal magnocariceto (carex elata) e dal canneto. La mancanza di alberature limita invece l'insediamento di ornitofauna stanziale. La zona, percorsa da scoli d'acqua e ricoperta di canneti, riveste eccezionale importanza sia sotto il profilo estetico-paesaggistico, sia sotto il profilo ecologico-scientifico. Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: da nord verso sud lungo la riva destra del fiume Menago fino al quadrivio di località osteria; di lì verso ovest lungo la strada fino all'incrocio con lo scolo Canossa; risalendo verso nord lungo lo scolo Canossa fino all'incontro con lo scolo Drizzagno; indi proseguendo in direzione ovest lungo il confine amministrativo con il comune di Casaleone fino ad incontrare la strada vicinale, situata poco prima di località Frescadella che, toccando Corte Taidelli, confluisce nel tratto di strada Fresca-Cerea; di lì verso destra fino ad incontrare nuovamente il fiume Menago.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985, ha riferito che: la palude Brusà, sopra individuata, riveste straordinario interesse quale zona umida di particolare bellezza paesaggistica, sopravvissuta all'intervento distruttivo dell'uomo. L'ambiente, pregevole per la rarità delle sue caratteristiche estetiche, deve essere salvaguardato da interventi non programmati (estrazione della torba, frazionamento della proprietà ecc.) che possono minacciare l'esistenza futura della palude, pregiudicando irrimediabilmente il paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della palude Brusà, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della palude Brusà, sita nei comuni di Cerea e di Casaleone (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud lungo la riva destra del fiume Menago fino al quadrivio di località Osteria; di lì verso ovest lungo la strada fino all'incrocio con lo scolo Canossa; risalendo verso nord lungo lo scolo Canossa fino all'incontro con lo scolo Drizzagno; indi proseguendo in direzione ovest lungo il confine amministrativo con il comune di Casaleone fino ad incontrare la strada vicinale, situata poco prima di località Frescadella, che, toccando Corte Taidelli, confluisce nel tratto di strada Fresca-Cerea; di lì verso destra fino ad incontrare nuovamente il fiume Menago.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che la copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Cerea e di Casaleone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della palude di Busatello in comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della palude del Busatello, sita nel comune di Gazzo Veronese (in provincia di Verona), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente di estrema bellezza paesaggistica. L'ampio biotopo palustre, che si estende anche ad est del fiume Busatello in territorio lombardo, è singolare per le sue distese di canneti e magnocariceti, interrotti lungo gli argini perimetrali ed interni da infiltrazioni di specie ruderali. Mancano le alberature un tempo peraltro presenti. L'alimentazione idrica, una volta proveniente dal fiume Tione, ora deriva dalle canalizzazioni di fondi circostanti attraverso due idrovore. La palude interamente percorsa da corsi d'acqua, rappresenta un'oasi naturale di particolare interesse sotto il profilo estetico, in quanto l'alternarsi di specchi d'acqua, dalla superficie costantemente calma, trova efficace contrappunto nella presenza di macchie di vegetazione palustre di aspetto e colore variegato e mutevole. Pertanto quale lembo umido significativo della provincia di Verona merita di essere interessata da un'azione protezionistica.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: a nord il canale Chievo, ad est e a sud confine amministrativo con la regione Lombardia, ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939,n. 1497 e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi sinora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

gli interventi che comportano la modifica del territorio, in particolare lo sfruttamento industriale del terreno (quale l'estrazione della torba) autorizzati ed attuati senza alcuna programmazione preventiva, pregiudicano irrimediabilmente i caratteri ambientali della palude, comportando un danno ecologico di notevoli proporzioni, dato l'interesse ambientale, paesaggistico ed estetico della zona umida del Busatello;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della palude del Busatello; sita nel comune di Gazzo Veronese (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il canale Chievo, ad est e a sud il confine amministrativo con la regione Lombardia; ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni d icui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Gazzo Veronese e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5533)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della palude di Pellegrina nei comuni di Isola della Scala ed Erbè.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la palude di Pellegrina, sita nei comuni di Isola della Scala e di Erbè (provincia di Verona), ha notevole interesse perché rappresenta, per estensione, una delle maggiori zone umide della provincia di Verona e conserva, nonostante l'intervento incontrollato dell'uomo, un aspetto di notevole bellezza ambientale e di importanza ecologico-scientifica. La zona, che unisce ai caratteri di bellezza naturale il pregio della rarità, è alimentata dalle acque del fiume Tartaro per scorrimento naturale. E' quasi interamente ricoperta di canneti; nella porzione settentrionale sono presenti alberature (salici) che garantiscono un ottimo ambiente popolato da microfauna. Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

ad est la strada statale n. 12 Isola della Scala-Nogara a partire dal km 265 fino al km 261; a sud in linea retta in direzione ovest fino alla fossa Trifona; ad ovest la fossa Trifona e a nord in linea retta in direzione est-ovest dal km 265 sopra citato alla fossa Trifona;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n .562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

l'intervento umano non programmato (estrazione della torba, frazionamento della proprietà, ecc.) ha contribuito al degrado dell'ambiente nella Palude di Pellegrina e ne minaccia l'esistenza futura, e che pertanto è opportuno proteggerla da ulteriori interventi « selvaggi » che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Palude di Pellegrina, sita nei comuni di Isola della Scala e di Erbè (provincia di Verona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ad est la strada statale n. 12 Isola della Scala-Nogara a partire dal km 265 fino al km 261; a sud in linea retta in direzione ovest fino alla fossa Trifona; ad ovest la fossa Trifona e a nord in linea retta in direzione est-ovest dal km 265 sopra citato alla fossa Trofona.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Isola della Scala e di Erbè e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dello Sguazzo di Rivalunga in comune di Zevio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dello Sguazzo di Rivalunga, sita nel comune di Zevio (provincia di Verona), ha notevole interesse perché conserva inalterate le caratteristiche paesaggistiche di una natura incontaminata e selvaggia, ed inoltre possiede il pregio della rarità. Esso è costituito da uno specchio d'acqua, alimentato da sorgiva attraverso un canale, attorno al quale è sviluppata una ricca vegetazione palustre composta anche da alberi ad alto fusto (farmia e l'ontano). Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

da corte Rivalunga verso sud lungo la strada toccando Corte Cozza fino al confine comunale; di lì verso ovest lungo la strada che fa da confine fino alla località Torretta; indi verso nord lungo la linea retta che congiunge la località Torretta con la località Casotti; da Casotti verso est lungo il tratturo che giunge a Corte Rivalunga.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

lo Sguazzo di Rivalunga, per lo straordinario interesse quale zona umida di particolare bellezza paesaggistica, sopravvissuta all'intervento distruttivo dell'uomo, deve essere salvaguardata da interventi non programmati (estrazione della torba, frazionamento della proprietà, ecc.), che possono, pregiudicando irrimediabilmente il paesaggio, minacciare l'esistenza futura dell'ambiente palustre;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dello Sguazzo di Rivalunga, sita nel comune di Zevio (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

da Corte Rivalunga verso sud lungo la strada toccando Corte Cozza fino al confine comunale; di lì verso ovest lungo la strada che fa da confine fino alla località Torretta; indi verso nord lungo la linea retta che congiunge la località Torretta con la località Casotti; da Casotti verso est lungo il tratturo che giunge a Corte Rivalunga.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del del 24 giugno 1982.

2) La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Zevio e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5535)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Delta del Po nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Portotolle e Taglio di Po.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: con decreto ministeriale 8 giugno 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre 1973) la pineta sita nei comuni di Donada e Contarina (provincia di Rovigo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della citata n. 1497/1939 perché è costituita da dune sabbiose continentali rimaste entro la terraferma a seguito della colmatura dei tratti lagunari che venivano a formarsi col proseguire del fenomeno deltizio; tali dune erano in origine, pressocché sprovviste di vegetazione arborea e per evitare che per l'azione del vento la sabbia venisse trasportata nei vicini centri abitati di Donada e Contarina e sui terreni agrari circostanti, l'amministrazione forestale ebbe ad iniziare nel 1939 notevoli interventi di rimboschimento che portarono alla formazione della pineta attuale. Tale soprassuolo di origine artificiale rappresenta una associazione vegetale in via di formazione e che per progressivi studi evolutivi, deve raggiungere la sua completezza sul tipo della pineta di Ravenna e di altre, già affermatesi, del litorale Adriatico. Ogni intervento antropico che comporti l'introduzione di elementi di alterazione nei rapporti fra terreno, piano erbaceo, arbustico e arboreo non può che portare a degradazione la ecosistenza nel suo complesso che si trova nella fase evolutiva iniziale. L'ecosistenza in argomento è costituita, la parte arborea da specie resinose che col verde perenne conferiscono una nota ornamentale e balsamica del paesaggio planitario, altrimenti uniforme e monotono, del tutto peculiare come quello esistente sul litorale di Porto Fossone, specialmente per il fatto che la specie dominante è il Pino domestico detto anche Pino italico riconosciuto quale pianta emblematica d'Italia.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105d. 529/ab, 303, 87, 273, 311, 380;

a ovest: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452, 326, 453, 539, 663, 657, 662, 661, 455, 461, 456, 465a/b/c, 510; inoltre dai confini del comune di Contarina lungo i compresi mappali 551b, 513b, 560, 646, 313a, 313c;

a sud: dai lati sud dei mappali 313c e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288, 235, 178, 177, 167, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 306, 642, 554, 596, 555, 313f, 313a, 313c/d, 551b, 267a, 296, 301, 302, 300, 550, 295, 264, 294, 299, 359, 243a, 244, 540a, 231, 229;

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di via Mazzini comprendenti i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di via Mazzini lungo i compresi mappali 444, 440, 418, 347, 346, 38, 516, 491, 490, 485, 526, 429, riprende il mappale 38 proseguendo con i mappali 139, 144, 451, 161, 170, 382, 179, 260, 174, 173, 172, 171, 373, 372, 371, 151, con il lato sud dei predetti mappali 139 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38 ed il 506 e 328 del suddetto foglio 2.

Considerato che una più ampia zona sita nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) ha notevole interesse perché costituita dal complesso del delta del Po, che rappresenta la più vasta e significativa zona umida dell'Italia prodotta dall'azione costruttrice del Po, dell'Adige e del mare. Esso unisce alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità. Il delta, costituito dalle superfici delle acque interne, fiumi, canali, valli, paludi, lagune che ne interessano una cospicua estensione, oltre che per l'aspetto estetico del paesaggio, è peculiare perché formato da una serie di biotopi relitti di una natura in gran parte scomparsa.

I canneti « bonelli », che ricoprono le zone d'acqua poco profonde alle bocche dei vari rami del Po ed offrono, tra l'altro, un ambiente ideale alla nidificazione di numerose specie ornitiche, contribuiscono ad una significativa definizione di spazi acquei aperti, alternati a macchine di vegetazione palustre. I boschi naturali sopravvivono soltanto nei poli boschivi della Mesola e della lecceta di Rosolina mare. Le dune, spesso dominate dalla presenza di macchia, rivestono un pregio ambientale notevole perché testimonianza, sotto il profilo della rarità geologica, degli antichi delta.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: confine amministrativo tra la provincia di Venezia e Rovigo lungo il fiume Adige fino all'altezza del ponte della strada statale n. 309 (Romea); strada statale n. 309 fino al fiume Po di Venezia; riva destra del fiume Po di Venezia fino al Po delle Tolle; riva destra del Po delle Tolle fino alla foce del mare Adriatico; linea di battigia lungo il mare Adriatico verso il nord fino alla foce del fiume Adige.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi sinora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona del delta del Po deve essere tutelata da piani di espansione incontrollata, di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da interventi non programmati di sfruttamento industriale del sottosuolo che potrebbero distruggere, come già si è verificato in passato, l'ambiente con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale.

Il territorio ha già subito profonde modificazioni a causa dell'intervento irrazionale dell'uomo (irrigidimento della rete idrografica, prosciugamento di aree già originariamente sotto il livello del mare, abbassamenti del suolo dovuti ad estrazione di acque metanifere) e ciò spiega perché la penisola del delta, in luogo della forma di conoide che avrebbe dovuto avere, ha assunto, specie nell'ultimo secolo, la forma di catino o di una platea depressa al centro e con orli rilevati verso la costa.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del delta del Po, sito nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del delta del Po, sita nei comuni diRosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo); ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

confine amministrativo tra la provincia di Venezia e Rovigo lungo il fiume Adige fino all'altezza del ponte della strada statale n. 309 (Romea); strada statale n. 309 fino al fiume Po di Venezia; riva destra del fiume Po di Venezia fino al Po delle Tolle; riva destra del Po delle Tolle fino alla foce del mare Adriatico; linea di battigia lungo il mare Adriatico verso il nord fino alla foce del fiume Adige.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5536)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1954 della collina del Leiten in comune di Asiago.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 26 settembre 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 14 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1954, la zona della collina del Leiten, sita nell'ambito del comune di Asiago (Vicenza), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché la zona predetta, oltre a costituire un caratteristico e singolare quadro naturale, forma nel suo insieme, un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Tale zone è così delimitata:

a sud dalla strada che conduce alla contrada Pennar; ad ovest dal viale Matteotti, viale Vittoria, viale Sette Comuni; a nord dalla via che conduce a Gallio fino al bivio di Villa Rossi, ad est da una linea ideale che partendo da detto bivio e proseguendo in direzione sud si congiunge con la predetta strada della contrada Pennar.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

la collina del Leiten sorgente al limite dell'abitato del paese di Asiago costituisce un complesso di cose immobili di grande valore estetico quale bellezza panoramica considerata come quadro naturale e deve essere pertanto salvaguardata dall'eventuale invasione di complessi turistici o di costruzioni edili in genere che ne pregiudicherebbero l'aspetto estetico-ambientale.

Il diffondersi di costruzioni impedirebbe inoltre la vista panoramica sulle altre colline che dal Leiten si elevano, verso est, alla contrada degli Zocchi e Ferraghi, comportando il degrado dell'ambiente nella sua interezza.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della collina del Leiten sito nel comune di Asiago (provincia di Vicenza), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere espresso dal medesimo;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) il sopracitato decreto ministeriale 14 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1954, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Asiago (provincia di Vicenza) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Fimon in comune di Arcugnano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del lago di Fimon, sita nei comuni di Arcugnano e di Vicenza, riveste notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una non comune ricchezza di aspetti naturalistici e paesaggistici con le sue macchie di verde ancora sufficientemente conservate ed estese nelle zone collinari, con le macchie di rosso cupo delle formazioni lacustri della castagna d'acqua. La maggiore qualità del paesaggio risiede nella infinita varietà di sfumature offerte dal diverso alternarsi e comporsi dei semplici elementi caratteristici presenti. Fondamentali alla percezione ed alla fruizione dell'ambiente sono i percorsi lungo le dorsali e di fondo valle, i quali consentono di capire i caratteri morofoligici del paesaggio nella sua varietà nonché godere di suggestivi panorami.

Tale zona è così delimitata:

strada provinciale per Fimon, strada comunale per Fimon, strada comunale del Lario, tratto strade dei Boschi, tratto limite di confine con il comune di Nanto e Arcugnano, altro tratto della strada dei Boschi, strada comunale Villabalzana, strada comunale di San Felice, strada comunale di Pianezze, strada vicinale dei Grumelli, strada vicinale del Palù, tratto strada comunale di Pianezze, tratto limite di confine con il comune di Vicenza e Arcugnano e per finire si unisce alla predetta strada per Fimon.

Per lo stesso territorio la competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza, nella seduta del 29 giugno 1983, ha deliberato di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

le zone del lago di Fimon, ecosistema di particolare interesse ambientale, per l'estrema bellezza del paesaggio il cui ricchissimo patrimonio naturale deve essere conservato nella sua varietà e nelle sue doti peculiari, va salvaguardata da interventi di edificazione non programmata di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali opere di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave ecc.), che attuati in assenza di preventivi piani di disciplina degli interventi a tutela dell'ambiente, possono pregiudicare l'integrità del patrimonio naturale, alterando l'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago di Fimon, sito nei comuni di Arcugnano e Vicenza che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del lago di Fimon sita nei comuni di Arcugnano e di Vicenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

strada provinciale per Fimon, strada comunale per Fimon, strada comunale del Lario, tratto strade dei Boschi, tratto limite di confine con il comune di Nanto e Arcugnano, altro tratto della strada dei Boschi, strada comunale Villabalzana, strada comunale di San Felice, strada comunale di Pianezze, strada vicinale dei Grumelli, strada vicinale del Palù, tratto strada comunale di Pianezze, tratto limite di confine con il comune di Vicenza e Arcugnano e per finire si unisce alla predetta strada per Fimon.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Arcugnano e Vicenza e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5538)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Piana di Marcesina nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con decreto ministeriale 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della piana di Marcesina, sita nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza), riveste notevole interesse pubblico perché costituisce un ambiente naturale di estrema bellezza, suggestivo per la maestosità dei panorami. Situata nella parte alta dell'Altopiano dei Sette Comuni nel settore nord-orientale, l'area, di estremo interesse anche per la peculiarità della vegetazione e per lo straordinario quadro orografico che la caratterizza, è composta da estesi boschi di abeti e da ricchi pascoli, dominata da un'amplissima distesa pianeggiante ricoperta di prati di rara bellezza. Si tratta di una conca di alcuni chilometri quadrati racchiusa e nascosta da una corona di alture boscose che la circondano tutta, conservandola fino ad oggi miracolosamente integra.

L'ambiente botanico, particolarmente ricco e vario, è composto dalla caratteristica vegetazione floreale prativo-alpina (erioforp, crochi primaverili, avena policroma, graminacee e nigritella nigra e rubra).

Tale zona è così delimitata:

partendo dal passo della Forcellona in direzione nord lungo il confine amministrativo regionale fino all'incontro con la strada che scende a Gallio; in direzione sud sempre lungo questa strada fino a quota 1502 all'altezza del monte Sbarbatal; risalendo in dire-

zione nord-est lungo il sentiero che da quota 1502 s'incontra con la strada a nord del monte Sbarbatal a quota 1601; si prosegue lungo questa strada verso est passando per il bivio di Campocavallo, per l'abitato di Rendale e di Casonetti sempre risalendo fino a quota 1340; proseguendo in direzione nord sino al bivio di quota 1344. Indi lungo la strada che porta a Malga Valbella e lungo questa fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale; lungo tale confine verso ovest fino al passo della Forcellona.

Per lo stesso territorio la competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza, nella seduta del 18 novembre 1982, ha deliberato di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: l'area della piana di Marcesina, prezioso ecosistema dell'Altopiano dei Sette Comuni il cui ricchissimo patrimonio naturale è conservato integro nella sua varietà e nelle sue doti peculiari, deve essere tutelata da interventi di edificazioni non programmata di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali interventi di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave etc.) che potrebbero pregiudicare l'ambiente con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della piana di Marcesina, sita nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanzione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settebre 1984;

Decreta:

1) La zona della piana di Marcesina, sita nei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal passo della Forcellona in direzione nord lungo il confine amministrativo regionale fino all'incontro con la strada che scende a Gallio; in direzione sud sempre lungo questa strada fino a quota 1502 all'altezza del monte Sbarbatal; risalendo in direzione nord-est lungo il sentiero che da quota 1502 s'incontra con la strada a nord del monte Sbarbatal a quota 1601; si prosegue lungo questa strada verso est passando per il bivio di Campocavallo, per l'abitato di Rendale e di Casonetti sempre risalendo fino a quota 1340; proseguendo in direzione nord sino al bivio di quota 1344. Indi lungo la strada che porta a Malga Valbella e lungo questa fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale; lungo tale confine verso ovest fino al passo della Forcellona.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e numero 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 26 settembre 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n .1357 all'albo dei comuni di Asiago, Gallio ed Enego (provincia di Vicenza) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5539)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Verena e Verenetta nei comuni di Asiago, Roana e Rotzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Verena e Verenetta, sita nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo, (provincia di Vicenza) riveste notevole interesse perché costituisce ambiente naturale di estrema bellezza per la singolare qualità della flora e per lo straordinario quadro orografico e panoramico che la caratterizza. L'area situata nella parte alta dell'alto piano dei Sette Comuni, è peculiare perché ricoperta da estesi boschi secolari, costituiti da alberi di alto fusto, tra i più belli del Veneto.

La vegetazione principale non è fitta, dando quindi ampio respiro alla flora minore molto varia. Ovunque sono presenti numerose specie floreali tipiche, generalmente molto vistose, come il Mezereo (Daplne Mezereum), il bucaneve (Galanthus Nivalis) ed i crochi di primavera (Crocus Vernus) ed il geraneo argenteo.

Tale zona è così delimitata:

a nord a partire da porta Renzola in direzione ovest fino a Cima Manderiolo lungo il confine regionale; verso sud sempre lungo il confine regionale fino all'incontro con il confine comunale del comune di Rotzo; proseguendo indi lungo questo confine fino a Cima Campolongo, indi lungo lo strapiombo sul vallone Secco, lo scoglio Bruttabisa, per quota 1655, per quota 1660 fino alla strada (A7) che costeggia Casara Prà tedeschi e seguendo il tracciato aggira il Crue e scende al quadrivio a quota 1455; da quota 1455 in linea retta verso est fino a quota 1576, proseguendo indi sempre verso est lungo la strada (A7) per Spiazzi dei Mercanti e Casare Gruppach che si innesta a quota 1354 nella strada (A6) che scende a Roana. Si segue questa ultima fino alla Curva del Martin (1296); dalla Curva del Martin in linea retta direzione nord-ovest fino a raggiungere il bivio per Vale Galmarara (991). Si procede verso nord est lungo il tracciato della strada val Galmarara (A6), toccando quota 1048, quota 1081, quota 1115, fino all'incontro con il confine comunale con il comune di Asiago; proseguendo poi lungo il confine da quota 2002 all'altezza del vallone del confine in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada n. 349 della Val D'Assa, percorrendo questa fino a quota 1788; da lì lungo il sentiero che conduce a Porta Renzola fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale.

Per lo stesso territorio, la competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza, nella seduta del 26 marzo 1975, ha deliberato di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici pèr le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona di Verena e Verenetta, prezioso ecosistema dell'Altopiano dei Sette Comuni il cui ricchissimo patrimonio naturale è conservato integro nella sua varietà e nelle sue doti peculiari, deve essere salvaguardata da interventi che potrebbero alterare il paesaggio e la natura pressocché unici, con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale, curando che l'insediamento umano avvenga nel loro rispetto. La zona deve essere, pertanto, difesa da eventuali devastazioni prodotte dall'attività incontrollata delle cave e del disboscamento, dallo sviluppo edilizio o industriale, operati senza preventivi piani di programmazione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Verena e Verenetta, sito nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo (provincia di Vicenza) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanzione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Verena e Veneretta, sita nei comuni di Asiago, Roana, Rotzo, (provincia di Vicenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord a partire da porta Renzola in direzione ovest fino a Cima Manderiolo lungo il confine regionale; verso sud sempre lungo il confine regionale fino all'incontro con il confine comunale del comune di Rotzo; proseguendo indi lungo questo confine fino a Cima Campolongo, indi lungo lo strapiombo sul vallone Secco, lo scoglio Bruttabisa, per quota 1655, per quota 1660 fino alla strada (A7) che costeggia Casara Prà tedeschi e seguendo il tracciato aggira il Crue e scende al quadrivio a quota 1455; da quota 1455 in linea retta verso est fino a quota 1576, proseguendo indi sempre verso est lungo la strada (A7) per Spiazzi

dei Mercanti e Casare Gruppach che si innesta a quota 1354 nella strada (A6) che scende a Roana. Si segue questa ultima fino alla Curva del Martin (1296); dalla Curva del Martin in linea retta direzione nord-ovest fino a raggiungere il bivio per Val Galmarara (991). Si procede verso nord-est lungo il tracciato della strada val Galmarara (A6), toccando quota 1048, quota 1081, quota 1115, fino all'incontro con il confine comunale con il comune di Asiago; proseguendo poi lungo il confine da quota 2002 all'altezza del vallone del confine in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada n. 349 della Val D'Assa, percorrendo questa fino a quota 1788; da lì lungo il sentiero che conduce a Porta Renzola fino all'incrocio con il confine amministrativo regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all. albo dei comuni di Asiago, Roana e Rotzo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Massiccio del monte Grappa nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezelino, Solagna e Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del Massiccio del Monte Grappa, sito nei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente naturale di estrema bellezza, suggestivo per la maestosità dei panorami. Il massiccio, che si estende tra le valli del Brenta (ovest) del Piave (est) e la pianura veneta (sud), riveste pregio ambientale notevole anche sotto il profilo della rarità geologica, in quanto è costituito per buona parte, sopratutto nei lati sud-ovest, da un gradone dolomitico scosceso spesso eroso di origine carsica. Fino ai 1200-1400 metri è rivestito di prati artificiali, frequentemente interrotti da boschi e da macchie composte da essenze arboree con prevalenza di abete e faggio. Sopra questo limite i dossi tondeggianti sono in genere brulli ed offrono soltanto pascoli naturali con rade malghe o casoni. Il massiccio, per la singolare qualità della flora e lo straordinario quadro orografico panoramico che lo caratterizza, costituisce un complesso ambientale di notevole bellezza.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: Confine amministrativo con la provincia di Belluno; confine amministrativo con la provincia di Treviso fino all'incontro con la strada statale n. 141 (strada Cadorna); strada statale numero 141 fino all'incrocio con la strada statale n. 47 (strada della Valsugana); strada statale n. 47 fino al km 67; dal km 67 in linea retta direzione nord fino all'intersezione con confine amministrativo con la provincia di Belluno;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 563 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: il territorio del Massiccio del Grappa, prezioso ecosistema il cui ricchissimo patrimonio naturale deve essere conservato integro nella sua varietà e nelle sue peculiari doti geologico-paesistiche, va salvaguardato da interventi di edificazione non programmata di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da eventuali opere di sfruttamento incontrollato del suolo (disboscamento, cave ecc.), che, attuati in assenza di preventivi piani di razionalizzazione di intervento e di tutela dell'ambiente, possono pregiudicare l'integrità del patrimonio naturale, alterando l'equilibrio faunistico e vegetazionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del Grappa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defi-

nitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Massiccio del Grappa, sito nei comuni di Cismon del Grappa, S. Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

confine amministrativo con la provincia di Belluno: confine amministrativo con la provincia di Treviso fino all'incontro con la strada statale n. 141 (strada Cadorna); strada statale n. 141 fino all'incrocio con la strada statale n. 47 (strada della Valsugana); strada statale n. 47 fino al km 67; dal km 67 in linea retta direzione nord fino all'intersezione con il confine amministrativo con la provincia di Belluno.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna, Bassano del Grappa e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5541)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200852610)

L. 500